

RAPPORTO DEL GOVERNO ITALIANO SULL'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE N. 170/1990 CONCERNENTE "PRODOTTI CHIMICI". ANNO 2015

In riferimento all'applicazione della Convenzione in esame nella legislazione e nella pratica, ad integrazione di quanto già comunicato con il rapporto precedente (di cui si allega copia), si segnala quanto segue.

La normativa nazionale che garantisce l'applicazione delle prescrizioni contenute nella Convenzione in esame è il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, meglio conosciuto come "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro" e s.m.i. (di seguito T.U.) con particolare riferimento alle disposizioni contenute nel Capo I (Protezione da agenti chimici) articoli 221-232 del Titolo IX (Sostanze pericolose) e agli Allegati XXXVIII, XXXIX, XL e XLI.

Tra la recente legislazione inerente la materia trattata, si segnalano inoltre le seguenti norme:

- Decreto Interministeriale (D.I.) del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 27 maggio 2011 che ha costituito il "Comitato consultivo per la determinazione e l'aggiornamento dei valori limite di esposizione professionale e dei valori limite biologici relativi agli agenti chimici" previsto dall'articolo 232, comma 1, del T.U.;
- Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 6 agosto 2012 "Recepimento della direttiva 2009/161/UE della Commissione del 17 dicembre 2009 che definisce il Terzo elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica la direttiva 2009/39/CE della Commissione";
- Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 luglio 2014 di "Ricostituzione della Commissione Consultiva permanente, per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'art. 6 del T.U."

In aggiunta a quanto sopra riportato, si rappresenta che sono stati elaborati alcuni documenti tecnici e lettere circolari utili a chiarire alcune implicazioni del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (Registration Evaluation Authorisation Restriction of Chemicals (di

seguito REACH), del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (Classification Labelling Packaging (di seguito CLP)¹ e del Regolamento (UE) n. 453/2010 (recante modifiche dell'Allegato II del Regolamento CE 1907/2006 e concernente le disposizioni sulle schede di dati di sicurezza) nella normativa vigente:

- Lettera circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 30 giugno 2011 recante *“Prime indicazioni esplicative in merito alle implicazioni del Regolamento REACH, del Regolamento CLP e del Regolamento (UE) n. 453/2010, nell’ambito della normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Titolo IX del T.U., Capo I “Protezione da Agenti Chimici” e Capo II “Protezione da Agenti Cancerogeni e Mutageni)”*, di seguito indicata con Lettera Circolare 2011;
- Documento tecnico della Commissione Consultiva Permanente per la salute e sicurezza del lavoro (2012) *“Criteri e strumenti per la valutazione e gestione del rischio chimico negli ambienti di lavoro ai sensi del T.U. (Titolo IX, Capo I “Protezione da Agenti Chimici” e Capo II “Protezione da Agenti Cancerogeni e Mutageni)”*, alla luce delle ricadute del Regolamento REACH, del Regolamento CLP e del Regolamento (UE) n. 453/2010”.

Per quanto attiene ai singoli quesiti in riferimento agli articoli della Convenzione, si riporta quanto segue:

PARTE I – AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

ARTICOLO 1

Si conferma quanto riportato nel precedente rapporto.

¹ Insieme al Regolamento REACH, il Regolamento CLP porta a compimento la revisione del sistema legislativo europeo sulle sostanze chimiche.

ARTICOLO 2

In merito alle definizioni di cui all'articolo in esame si richiamano gli articoli 2, comma 1, lett. i) e 222 del T.U..

PARTE II – PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 3

In riferimento alla domanda relativa all'articolo di cui trattasi nonché alla richiesta di informazioni da parte della Commissione di Esperti, si rappresenta quanto segue.

L'articolo 6 del T.U. delinea compiti e funzioni della **Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro**, composta in maniera tripartita da rappresentanti dello Stato, delle Regioni e delle Parti sociali, per un totale di 40 componenti, di cui 10 in rappresentanza dei Ministeri, 10 delle Regioni, 10 delle associazioni datoriali e 10 dei sindacati. La Commissione, avente sede presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha cessato il suo mandato nel novembre 2013 ed è stata, da ultimo, ricostituita con D.M. 4 luglio 2014 e si riunisce con cadenza regolare. Nel corso delle riunioni vengono discussi temi di grande rilevanza ed approvati un considerevole numero di documenti.

Essa è l'organismo nel quale i componenti sono chiamati a confrontarsi sui temi più importanti in materia di salute e sicurezza, nel rispetto degli indirizzi definiti dal **Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro** ex art. 5 del T.U..

Le consultazioni in seno alla medesima Commissione avvengono attraverso un confronto ed una discussione sui singoli argomenti che di volta in volta vengono in rilievo (quali, ad esempio, la qualificazione delle imprese, la formazione e l'aggiornamento degli ASPP² ed RSPP³, ecc.).

² Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione.

³ Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Per esempio, andando più nello specifico, la Commissione Consultiva ha prodotto documentazione relativa all'applicazione dei Regolamenti REACH e CLP per le ricadute della normativa sugli ambienti di lavoro. Tale documentazione è stata redatta dal Comitato 9 - Sottogruppo Agenti chimici, fisici e biologici - con la partecipazione dei rappresentanti delle parti sociali, dei datori di lavoro, delle Regioni, degli istituti centrali di ricerca (INAIL ed ISS) e delle amministrazioni centrali (Ministeri)⁴.

Tutti i documenti approvati dalla Commissione consultiva, per trasparenza e massima fruibilità, sono pubblicati in un'apposita area di libero accesso, all'interno della sezione *"Sicurezza sul lavoro"* sul sito ufficiale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (www.lavoro.gov.it).

Dal 2014 è stato istituito un gruppo di lavoro per l'applicazione di uno strumento informatico per la valutazione dei rischi messo a disposizione dall'Agenzia europea di salute e sicurezza (OSHA-EU). Tale gruppo, coordinato dall'INAIL, vede la partecipazione di tutte le componenti del mondo del lavoro, datori lavoro, parti sociali, Regioni e amministrazioni centrali.

Inoltre, per il continuo aggiornamento delle collaborazioni fra le parti coinvolte all'implementazione delle normative citate, è stato istituito un gruppo di lavoro presso l'Autorità Competente REACH e CLP (Ministero della Salute) per mettere in atto misure e strumenti di supporto alle piccole e medie imprese anche in collaborazione con l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA). Tali strumenti prevedono il rilascio di documentazioni preparate in collaborazione con associazioni d'impresa, Regioni, istituti pubblici centrali di ricerca (INAIL ed ISS) e Università per fornire strumenti di supporto per i nuovi compiti che i regolamenti europei pongono alle figure della prevenzione nei luoghi di lavoro (RSPP e ASPP).

⁴ "Criteri e strumenti per la valutazione e la gestione del rischio chimico negli ambienti di lavoro...". Si veda al riguardo quanto riportato all'art.12 del medesimo Rapporto.

Insieme alle Università, dal 2011, si stanno organizzando MASTER di II livello su REACH e normative correlate e, dal 2014, sono state attivate in alcune Università, Scuole di specializzazione, dal titolo “Valutazione e gestione del rischio chimico”.

ARTICOLO 4

In riferimento alle domande di cui all’articolo in esame nonché alla richiesta di informazioni da parte della Commissione di Esperti, si rappresenta quanto segue.

Si conferma quanto riportato nel precedente rapporto e si sottolinea che l’Allegato XXXVIII del T.U. (Valori limite di esposizione professionale) è stato modificato con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 6 agosto 2012 e contiene attualmente valori limite di esposizione professionale per un totale di 113 sostanze.

Inoltre è stato costituito in data 27 maggio 2011 con D.I. del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Ministero della Salute, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, il “Comitato Consultivo per la determinazione e l’aggiornamento dei valori limite di esposizione professionale e dei valori limite biologici relativi agli agenti chimici”⁵, previsto dall’articolo 232, comma 1, del T.U..

ARTICOLO 5

Si conferma quanto riportato nel precedente rapporto.

⁵ Il Comitato è in attesa di essere ricostituito.

PARTE III – CLASSIFICA E MISURE RELATIVE

ARTICOLO 6 “SISTEMI DI CLASSIFICA”

1. Il Regolamento CLP, entrato in vigore il 20 gennaio 2009 riprende, in ambito dell’Unione Europea, i criteri internazionali mutuati dal Globally Harmonized System (GHS) che ha l’obiettivo di armonizzare a livello mondiale i criteri per la classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose, introducendo cambiamenti di rilievo riguardo, in particolare, alla comunicazione dei pericoli lungo la catena di approvvigionamento e coinvolgendo tutti gli attori nell’ambito della produzione, immissione sul mercato ed utilizzo dei prodotti chimici.

A livello nazionale, quale autorità competente nella gestione del Reach, è stato individuato il Ministero della Salute. Esso opera d’intesa con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero dello Sviluppo Economico e il Dipartimento per le politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, coordinandosi con le Regioni e le Province Autonome. A tal fine presso il Ministero della Salute è istituito il Comitato Tecnico di Coordinamento, che svolge le attività previste dal punto 1.7 dell'allegato I del DM del 22 novembre 2007.

Presso l’ISS è stato istituito, nel 2007, sulla base dell’art. 5 bis della Legge del 6 aprile 2007, n. 46, il Centro Nazionale Sostanze Chimiche (CSC) quale punto di riferimento del sistema nazionale per l’analisi del rischio chimico: esso è il collegamento italiano con l’ECHA per tutti gli aspetti connessi alla salute umana, fornendo supporto tecnico-scientifico al Ministero della Salute, alle Regioni e alle Province Autonome e alla rete nazionale dei laboratori di controllo per quanto riguarda la sicurezza e il controllo dei prodotti chimici, con lo scopo di adempiere agli impegni internazionali previsti dalla normativa europea per l’identificazione dei pericoli, la stima dell’esposizione umana, la valutazione dei rischi per la salute umana correlati alle sostanze e ai preparati pericolosi.

2. Si conferma quanto riportato nel precedente rapporto, sottolineando che con la Lettera circolare del 2011 si specifica come anche la terminologia dovrà adeguarsi a quella dei nuovi Regolamenti: il termine “*preparati*” è sostituito da “*miscele*”; il termine “*miscugli*” presente nel Titolo IX del T.U. è da intendersi sinonimo di “*miscele*”.

3. In aggiunta a quanto riportato nel precedente rapporto si ribadisce che in Europa il trasporto terrestre di merci pericolose è regolamentato da diversi accordi: l’ADR (Accordo europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada), il RID (Regolamento relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per ferrovia) e l’ADN (Accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per vie navigabili interne).

Le procedure operative per il trasporto su strada sono dunque demandate all’ADR il cui ultimo aggiornamento (ADR 2015) è entrato in vigore il 1° gennaio del 2015⁶.

Con il decreto 16 gennaio 2015 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha recepito la direttiva 2014/103/UE della Commissione europea del 21 novembre 2014, la quale adegua al progresso tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose.

L'articolo 1 del citato decreto ministeriale modifica pertanto, l'art. 3 del D.lgs. 27 gennaio 2010 n. 35, (il decreto di recepimento della Direttiva "madre" 2008/68/UE sul trasporto interno di merci pericolose) rendendo applicabili ai trasporti nazionali l'edizione 2015 di ADR/RID/ADN a decorrere dal 1° gennaio 2015.

⁶ Il testo degli Allegati (che, nel linguaggio comune, vengono identificati dal termine ADR) viene regolarmente aggiornato ogni due anni, per tener conto dello sviluppo tecnologico e di nuove esigenze del mondo del trasporto, anche sulla base degli emendamenti apportati alle Raccomandazioni ONU per il trasporto di merci pericolose, che contengono, in forma normativa, le disposizioni comuni a tutti i modi di trasporto.

ARTICOLO 7 “ETICHETTATURA E MARCATURA”

Si conferma quanto riportato nel precedente rapporto. Inoltre si sottolinea che la Lettera circolare del 2011 specifica che con il nuovo sistema di etichettatura le indicazioni di pericolo (frasi H), i consigli di prudenza (frasi P) e i pittogrammi introdotti dal Regolamento CLP non sono sempre riconducibili automaticamente alle vecchie frasi R, S ed ai simboli di pericolo. Nel Regolamento CLP (Allegato I 1.2 ed Allegato V) sono previsti nove pittogrammi a forma di losanga con fondo bianco e bordo rosso contenente il simbolo nero. Il simbolo della croce di Sant’Andrea scompare e in qualche caso è sostituito da un punto esclamativo (il quale indica effetti lievi per la salute), mentre il pittogramma con la persona danneggiata (gravi effetti per la salute), che caratterizza gli agenti chimici sensibilizzanti, mutageni, cancerogeni, tossici per la riproduzione, tossici per particolari organi bersaglio (per esposizione singola e ripetuta), sostituisce i tradizionali pittogrammi raffiguranti il teschio o la croce di Sant’Andrea. Le indicazioni di pericolo sono individuate dalla lettera H (*Hazard Statements*) seguita da numeri a tre cifre che descrivono la natura del pericolo di una sostanza o miscela pericolosa (H2.. per i pericoli di natura fisica, H3.. per i pericoli per la salute, H4.. per i pericoli per l’ambiente acquatico). I consigli di prudenza, invece, rappresentati dalla lettera P (*Precautionary Statements*) e da un codice a tre cifre, indicano le misure raccomandate per ridurre al minimo o prevenire gli effetti nocivi dell’esposizione ad una sostanza o miscela pericolosa (P1.. per i consigli di prudenza a carattere generale, P2.. per quelli di carattere preventivo, P3.. per quelli relativi alle azioni da intraprendere in caso di esposizione, P4.. per quelli concernenti le modalità di conservazione, P5.. per i consigli di prudenza relativi allo smaltimento).

A partire dal 1° Giugno 2015 il Regolamento CLP sarà la sola normativa vigente per la classificazione e l’etichettatura delle sostanze chimiche e delle miscele. Terminerà così la fase transitoria che dal 20 Gennaio 2009 ha consentito alle imprese di avvalersi ancora delle disposizioni della precedente legislazione, in particolare della direttiva 67/548/CEE sulle sostanze pericolose e della direttiva 1999/45/CE sui preparati pericolosi.

Nell'allegato 1 vengono schematicamente riportate le scadenze previste per la classificazione e l'etichettatura delle sostanze e miscele pericolose e per la stesura delle Schede Dati di Sicurezza (SDS).

ALLEGATO 1: Scadenze per la classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio di sostanze e miscele e per la stesura della SDS

Scadenze per classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze

	SOSTANZE	
	IMMESSE SUL MERCATO DOPO IL 1° DICEMBRE 2010	IMMESSE SUL MERCATO PRIMA DEL 1° DICEMBRE 2010
Dal 20 gennaio 2009 al 1° dicembre 2010	CLASSIFICAZIONE, ETICHETTATURA E IMBALLAGGIO come da D.Lgs. 3 febbraio 1997, n. 52 e s.m.i. <i>oppure</i> come da Regolamento CLP	
Dal 1° dicembre 2010 al 1° dicembre 2012		
Dal 1° dicembre 2012 al 1° giugno 2015	CLASSIFICAZIONE come da Decreto Legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 e s.m.i. e come da Regolamento CLP <i>ma</i> ETICHETTATURA E IMBALLAGGIO come da Regolamento CLP	
Dal 1° giugno 2015	CLASSIFICAZIONE, ETICHETTATURA E IMBALLAGGIO come da Regolamento CLP	

Scadenze per classificazione, etichettatura e imballaggio delle miscele

MISCELE	
	IMMESSE SUL MERCATO DOPO IL 1° GIUGNO 2015
	IMMESSE SUL MERCATO PRIMA DEL 1° GIUGNO 2015
Dal 20 gennaio 2009 al 1° giugno 2015	CLASSIFICAZIONE, ETICHETTATURA E IMBALLAGGIO come da Decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 e s.m.i. <i>oppure</i> come da Regolamento CLP
Dal 1° giugno 2015 al 1° giugno 2017	
Dal 1° giugno 2017	CLASSIFICAZIONE, ETICHETTATURA E IMBALLAGGIO come da Regolamento CLP

ARTICOLO 8 “SCHEDE DEI DATI DI SICUREZZA”

Si conferma quanto riportato nel precedente rapporto.

ARTICOLO 9 “RESPONSABILITA’ DEI FORNITORI”

Si conferma quanto riportato nel precedente rapporto.

PARTE IV – DOVERI DEGLI IMPRENDITORI

ARTICOLO 10 “IDENTIFICAZIONE”

Si conferma quanto riportato nel precedente rapporto e si sottolinea che gli obblighi del datore di lavoro, nell’ambito della normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in relazione alla “identificazione” dei pericoli sono stati ulteriormente illustrati con le indicazioni della Lettera circolare del 2011 che recita: *“Ogni datore di lavoro (sia esso fabbricante, importatore o utilizzatore a valle) ha il compito di mettere in atto tutte le azioni finalizzate a garantire il trasferimento delle nuove informazioni, previste dall’applicazione dei Regolamenti utili alla prevenzione dei rischi e alla sicurezza dei lavoratori, ai diversi soggetti della catena di approvvigionamento. I Regolamenti REACH e CLP sono destinati ad avere un impatto sui processi collegati alla valutazione del rischio da agenti chimici pericolosi, cancerogeni e mutageni. Lo strumento privilegiato e più completo per trasferire e ricavare le informazioni di pericolosità di sostanze e di miscele, nonché per la valutazione e la gestione del rischio chimico e cancerogeno negli ambienti di lavoro, resta la Scheda di Dati di Sicurezza (SDS), disciplinata dal Regolamento (UE) n. 453/2010 (che aggiorna l’Allegato II del REACH) con l’attuale struttura a 16 sezioni. Per le sostanze prodotte e importate in quantitativi superiori a 10 tonnellate/anno è prevista, ai fini della registrazione REACH, l’elaborazione del Chemical Safety Report (o Rapporto sulla sicurezza chimica) che delinea gli scenari di esposizione pertinenti e rilevanti per l’impiego delle sostanze che dovranno figurare in allegato alla SDS che, come indicato dalla Linea Guida dell’ECHA sul Chemical Safety Assessment (o Valutazione della sicurezza chimica), viene denominata Scheda di Dati di Sicurezza estesa (eSDS). Tale obbligo segue le tempistiche previste dal Regolamento REACH in merito alla registrazione, che si concluderanno il 30 maggio 2018”.*

Per quanto riguarda le nuove prescrizioni per la stesura della SDS e i nuovi criteri di classificazione delle sostanze e delle miscele pericolose con presenza di nuove classi di pericolo che potrebbero comportare modifiche alla valutazione del rischio da agenti chimici pericolosi, cancerogeni e mutageni, si evidenzia, che, laddove nella SDS sia previsto l’obbligo di allegare gli scenari di esposizione collegati all’uso degli agenti

chimici, il datore di lavoro non è esentato dall'effettuare la valutazione del rischio ai sensi degli artt. 223 e 236 del T.U.. Gli scenari di esposizione, qualora previsti e disponibili, rappresentano comunque utili fonti di informazioni cui il datore di lavoro deve fare riferimento nella valutazione del rischio. Qualora non siano stati previsti tra gli usi e gli scenari proposti dal fornitore quelli applicabili alla propria attività lavorativa, il datore di lavoro è tenuto, se ricorrono le condizioni previste dagli Artt. 37, 38 e 39 del Regolamento REACH, a comunicarli al fornitore stesso oppure a darne comunicazione direttamente all'ECHA per poterne continuare l'uso.

Per completezza si ricorda che il responsabile dell'immissione sul mercato (fornitore) deve trasmettere:

- al destinatario della sostanza o miscela (utilizzatore a valle/datore di lavoro) una SDS, ai sensi dell'art. 31 del REACH, compilata a norma dell'Allegato II del REACH come modificato dal Regolamento UE 453/2010 quando:
 - a) la sostanza o la miscela sono classificate come pericolose;
 - b) una sostanza è persistente, bioaccumulabile e tossica (PBT) ovvero molto persistente e molto bioaccumulabile (vPvB);
 - c) una sostanza è inclusa, ai sensi dell'art. 59 del REACH, nell'elenco di quelle candidate ad autorizzazione in quanto considerate molto preoccupanti (SVHC) ai sensi dell'art. 56 del REACH;
- al destinatario degli articoli contenenti una sostanza di cui al precedente punto I lettera c), in concentrazioni superiori allo 0,1 % in peso/peso, informazioni sufficienti a consentire la sicurezza d'uso dell'articolo e comprendenti, quanto meno, il nome della sostanza.

Un ulteriore strumento per fornire le informazioni ai lavoratori è rappresentato dall'etichettatura di pericolo riportata sui contenitori (agenti chimici pericolosi, cancerogeni e mutageni) e sugli impianti (agenti cancerogeni e mutageni).

ARTICOLO 11 “TRASFERIMENTO DEI PRODOTTI CHIMICI”

Si conferma quanto riportato nel precedente rapporto.

ARTICOLO 12 “ESPOSIZIONE”

Si conferma quanto riportato nel precedente rapporto sottolineando che la Legge 30 luglio 2010, n. 122, ha previsto l'attribuzione all'INAIL delle funzioni già svolte dall'ISPESL, ivi comprese quelle riportate nella risposta del precedente rapporto.

La correlazione tra i vari regolamenti europei relativi alle sostanze chimiche ha dirette ripercussioni su chi si trova a valutare i rischi chimici secondo la normativa vigente.

Per supportare gli attori della sicurezza impegnati nelle valutazioni dei rischi – con riferimento al Titolo IX del T.U. - il sottogruppo “Agenti Chimici” del Comitato 9 (Agenti chimici, fisici e biologici) della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, ha approvato il 28 novembre 2012 uno specifico documento.

In *“Criteri e strumenti per la valutazione e la gestione del rischio chimico negli ambienti di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. (Titolo IX, Capo I ‘Protezione da Agenti Chimici’ e Capo II ‘Protezione da Agenti Cancerogeni e Mutageni’), alla luce delle ricadute del Regolamento REACH, del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (Classification Labelling Packaging - CLP) e del Regolamento (UE) n. 453/2010 (recante modifiche all’Allegato II del Regolamento CE 1907/2006 e concernente le disposizioni sulle schede di dati di sicurezza)”* la Commissione Consultiva, fornisce chiare e complete indicazioni sugli aggiornamenti degli obblighi e delle procedure conseguenti alle ricadute dei regolamenti europei sul sistema prevenzionistico definito dal Titolo IX, Capi I e II del T.U..

Con riferimento alla domanda 4, si sottolinea che il documento tecnico della Commissione di cui sopra, fornisce indicazioni anche sui criteri da adottare per la misurazione dell'esposizione dei lavoratori. In particolare, per quanto riguarda gli agenti chimici pericolosi, il documento cita l'art. 225, comma 2, del T.U., che introduce le misurazioni

dell'agente chimico quale compito per il datore di lavoro che abbia classificato il rischio come non irrilevante per la salute a meno che non si possa dimostrare con altri mezzi il conseguimento di adeguati livelli di protezione per la salute del lavoratore.

Va sottolineato che, in linea prettamente giuridica, un tassativo obbligo a misurare l'esposizione ad agenti chimici non permane nemmeno nelle situazioni al di sopra del rischio irrilevante per la salute. Le metodiche standardizzate con cui effettuare le misurazioni sono riportate, sia pur in modo indicativo, nell'Allegato XLI del T.U. e riguardano le norme UNI-EN della serie "Atmosfera in ambiente di lavoro". I mezzi alternativi alle misurazioni in continuo o periodiche di velocità dell'aria in condotti per la verifica di efficienza di un impianto di ventilazione e alle misurazioni finalizzate alla verifica del rispetto dei VLEP (Valori Limite di Esposizione Professionale) sono, ad esempio:

- misure relative ad impianti o lavorazioni a ciclo chiuso che garantiscano il mantenimento di tale caratteristica;
- mantenimento di temperature nei cicli lavorativi in diretto collegamento con le esposizioni;
- procedure di lavoro che permettano di mantenere sotto controllo i livelli di esposizione.

Il datore di lavoro potrà effettuare la misurazione:

- per dimostrare il rispetto del VLEP;
- ogni volta che sono modificate le condizioni che possono far variare l'esposizione all'agente chimico (quantità, modalità d'uso, modifiche di tecnologie ed impianti);
- periodicamente per controllare l'esposizione dei lavoratori;
- per verificare l'efficacia delle misure di prevenzione e protezione specifiche messe in atto.

Le misurazioni vanno effettuate "*... per periodi rappresentativi dell'esposizione in termini spazio temporali*" (Art. 225, comma 2 del T.U.), quindi il campionamento deve essere svolto per tempi significativi dell'esposizione e in tutte le fasi espositive degli addetti nell'arco del turno di lavoro. Nel corso della esecuzione delle misurazioni di esposizioni per via inalatoria la norma generale di riferimento è la UNI-EN 689:1997.

Articolo 13 *“CONTROLLO OPERATIVO”*

Si conferma quanto riportato nel precedente rapporto.

ARTICOLO 14 *“ELIMINAZIONE”*

Si conferma quanto riportato nel precedente rapporto.

ARTICOLO 15 *“INFORMAZIONE E FORMAZIONE”*

Si conferma quanto riportato nel precedente rapporto.

ARTICOLO 16 *“COOPERAZIONE”*

Si conferma quanto riportato nel precedente rapporto.

PARTE V – DOVERI DEI LAVORATORI

ARTICOLO 17

Si conferma quanto riportato nel precedente rapporto.

PARTE VI – DIRITTI DEI LAVORATORI E DEI LORO RAPPRESENTANTI

ARTICOLO 18

Si conferma quanto riportato nel precedente rapporto.

PARTE VII – RESPONSABILITA' DEGLI STATI ESPORTATORI

ARTICOLO 19

Si conferma quanto riportato nel precedente rapporto.

PARTE V DEL RAPPORTO - APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE IN PRATICA

In riferimento alla richiesta di informazioni da parte della Commissione di Esperti, si rappresenta quanto segue.

Innanzitutto, in merito alla richiesta di informazioni sul numero e la natura delle infrazioni individuate, si ricorda che l'Autorità competente (Ministero della Salute) coordina le attività di controllo e vigilanza mediante la realizzazione di una rete nazionale, al fine di garantire la corretta applicazione delle prescrizioni del Regolamento da parte di tutti i soggetti della catena di distribuzione delle sostanze, dalla produzione/importazione, all'uso, all'immissione sul mercato. Le attività ispettive e di vigilanza sono realizzate in stretto raccordo con le Regioni e gli organismi tecnici operanti sul territorio, secondo quanto stabilito dall'accordo Stato-Regioni 29 ottobre 2009 e dal d.lgs. 14 settembre 2009, n. 133, recante la disciplina sanzionatoria. L'Autorità competente deve presentare annualmente una relazione sui risultati dei controlli all'ECHA.

La **Rendicontazione del Piano Nazionale dei controlli sui prodotti chimici**, presentata dall'Autorità Competente Nazionale REACH-CLP (Ministero della Salute), fornisce un quadro generale dei risultati delle attività di controllo effettuate nel corso del 2013, a livello nazionale, dalle Autorità deputate ad assicurare la conformità dei prodotti chimici al Regolamento REACH e alla normativa in materia di classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e delle miscele, in attuazione del Piano Nazionale dei controlli sull'applicazione del regolamento (PNC) REACH-CLP.

Per l'anno 2013 sono state rendicontate n. 196 ispezioni da n. 17 autorità per i controlli delle Regioni e delle Provincie Autonome che hanno interessato in totale n. 187 imprese. I controlli sono stati effettuati su complessivamente n. 1109 fra sostanze e miscele, n. 35

articoli e hanno riguardato la valutazione di n. 689 SDS di sostanze e miscele. Il controllo ha mirato a verificare la conformità alle disposizioni di cui al Regolamento REACH in n.170 casi e al Regolamento CLP in n. 136 casi.

I casi in cui sono state rilevate delle non conformità che hanno implicato l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie sono n. 63 e hanno riguardato: contravvenzioni agli obblighi di informazione lungo la catena di approvvigionamento e agli obblighi di registrazione previsti dal REACH; obblighi di etichettatura, notifica della classificazione di cui al CLP; vendita a distanza e obbligo di dichiarazione all'archivio preparati pericolosi dell'ISS di cui al d.lgs. 65/2003 (rispettivamente art. 2 e art. 15.2).

Nella Tabella 1 è riportato il riepilogo dei controlli effettuati in ottemperanza del PNC 2013. Si precisa che il numero delle imprese controllate risulta essere minore del numero dei controlli totali perché in alcuni casi i controlli effettuati sulla stessa impresa è risultato maggiore di uno (più ingressi nella stessa impresa). Si aggiunge che il PNC 2013 ha previsto anche la conduzione di attività di indagine, per mezzo delle quali le Autorità per i controlli delle Regioni e delle Provincie autonome danno riscontro per l'anno 2013 alle richieste eventualmente avanzate dall'ACN REACH-CLP, anche su segnalazione dall'ECHA o dagli altri Stati membri, e/o da un'Autorità per i controlli afferente ad altra Regione/Provincia autonoma, nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili e compatibilmente con le attività di controllo già programmate. In detti casi si parla di controlli reattivi, vale a dire controlli non programmati e avviati in risposta ad eventi accidentali, incidentali, inadempienze o identificate non conformità.

I risultati delle attività ispettive mostrano che per un totale di n. 63 casi su n. 196 controlli totali effettuati, sono state osservate delle non conformità al regolamento REACH e alla normativa in materia di classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Tabella 1. Riepilogo risultati dei controlli effettuati PNC 2013

n. controlli totali	196
n. imprese controllate	187
n. controlli reattivi	23
n. controlli condotti in collaborazione tra diverse autorità	24
n. sostanze e miscele controllate	1109
n. SDS controllate	689
n. articoli controllati	35
n. non conformità/sanzioni comminate	63

Rendicontazione del Piano Nazionale dei controlli sui prodotti chimici – Anno 2013 Ministero della Salute

Invece, nella Tabella 4 è riportato il dettaglio delle sanzioni irrogate, ai sensi del d.lgs. n. 133/2009 concernente la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento REACH; del d.lgs. n. 186/2011 concernente la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento CLP e del d.lgs. n. 65/2003, attuazione della direttiva 1999/45/CE e della direttiva 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi.

Tabella 4 – misure sanzionatorie

n. sanzioni irrogate	Decreto
40	d.lgs 133/2009
14	d.lgs 186/2011
9	d.lgs.65/2003

Rendicontazione del Piano Nazionale dei controlli sui prodotti chimici – Anno 2013 Ministero della Salute

Ad ogni buon fine si forniscono, di seguito, i dati relativi agli infortuni e malattie professionali (2009-2013) pubblicati dall'INAIL, dai quale però non è possibile estrapolare dati specifici inerenti la materia della Convenzione in oggetto.

Le denunce di malattia sono state circa 51 mila e 900 (circa 5 mila e cinquecento in più rispetto al 2012), con un aumento di poco più del 47% rispetto al 2009. Ne è stata riconosciuta la causa professionale al 38%, circa il 3% è ancora “in istruttoria”. E’ importante notare che le denunce riguardano le malattie e non i soggetti ammalati, che sono circa 39 mila e 300; il 41,9% per causa professionale riconosciuta. I lavoratori deceduti nel 2013 con riconoscimento di malattia professionale sono stati 1.475 (quasi il 33% in meno rispetto al 2009), di cui 376 per patologie asbesto-correlate protocollate nell’anno (il 98,4% nell’industria e servizi); l’analisi per classi di età mostra che il 62% dei casi è con età al decesso maggiore di 74 anni (Relazione annuale 2013 dell’INAIL).

Tabella M1 - Denunce di malattie professionali per genere e anno di protocollo.

Genere	Anno di protocollo									
	2009		2010		2011		2012		2013	
Maschi	25.551	72,56%	30.327	70,39%	33.104	69,97%	32.508	70,24%	36.821	71,03%
			18,69%		9,16%		-1,80%		13,27%	
Femmine	9.663	27,44%	12.755	29,61%	14.207	30,03%	13.775	29,76%	15.018	28,97%
			32,00%		11,38%		-3,04%		9,02%	
Totale	35.214	100,00%	43.082	100,00%	47.311	100,00%	46.283	100,00%	51.839	100,00%
			22,34%		9,82%		-2,17%		12,00%	

Tabella M1.4 - Denunce di malattie professionali per settore ICD-10 denunciato e anno di protocollo.

Settore ICD-10	Anno di protocollo							
	2010		2011		2012		2013	
Alcune malattie infettive e parassitarie (A00-E99)	19	0,04%	24	0,05%	17	0,04%	24	0,05%
Tumori (C00-D48)	2.417	5,61%	2.661	5,62%	2.550	5,51%	2.906	5,61%
Malattie del sangue e degli organi ematopoietici ed alcuni disturbi del sistema immunitario (D50-D89)	29	0,07%	32	0,07%	32	0,07%	33	0,06%
Malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche (E00-E90)	43	0,10%	32	0,07%	31	0,07%	27	0,05%
Disturbi psichici e comportamentali (F00-F99)	532	1,23%	621	1,31%	555	1,20%	548	1,06%
Malattie del sistema nervoso (G00-G99)	4.829	11,21%	6.067	12,82%	5.674	12,26%	6.266	12,09%
Malattie dell'occhio e degli annessi oculari (H00-H59)	108	0,25%	105	0,22%	113	0,24%	109	0,21%
Malattie dell'orecchio e dell'apofisi mastoide (H60-H95)	5.853	13,59%	5.810	12,28%	4.921	10,63%	5.030	9,70%
Malattie del sistema circolatorio (I00-I99)	548	1,27%	565	1,19%	492	1,06%	519	1,00%
Malattie del sistema respiratorio (J00-J99)	3.234	7,51%	3.614	7,64%	3.282	7,09%	3.714	7,16%
Malattie dell'apparato digerente (K00-K93)	130	0,30%	187	0,40%	142	0,31%	163	0,31%
Malattie della cute e del tessuto sottocutaneo (L00-L99)	664	1,54%	659	1,39%	583	1,26%	527	1,02%
Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo (M00-M99)	19.909	46,21%	25.491	53,88%	26.499	57,25%	30.454	58,75%
Malattie dell'apparato genitourinario (N00-N99)	41	0,10%	33	0,07%	26	0,06%	35	0,07%
Sintomi, segni e risultati anomali di esami clinici e di laboratorio non classificati altrove (R00-R99)	0	0,00%	2	0,00%	3	0,01%	0	0,00%
Traumatismi, avvelenamenti ed alcune altre conseguenze di cause esterne (S00-T98)	32	0,07%	29	0,06%	21	0,05%	23	0,04%
Assente	4.694	10,90%	1.379	2,91%	1.342	2,90%	1.461	2,82%
Totale	43.082	100,00%	47.311	100,00%	46.283	100,00%	51.839	100,00%

Tabella M6 - Malattie professionali per settore ICD-10 accertato e anno di protocollo.

Settore ICD-10	Anno di protocollo							
	2010		2011		2012		2013	
Alcune malattie infettive e parassitarie (A00-E99)	0	0,00%	4	0,02%	4	0,02%	4	0,02%
Tumori (C00-D48)	1.179	6,23%	1.154	5,76%	1.051	5,49%	1.078	5,46%
Malattie del sangue e degli organi ematopoietici ed alcuni disturbi del sistema immunitario (D50-D89)	3	0,02%	2	0,01%	2	0,01%	2	0,01%
Malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche (E00-E90)	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Disturbi psichici e comportamentali (F00-F99)	51	0,27%	62	0,31%	54	0,28%	28	0,14%
Malattie del sistema nervoso (G00-G99)	3.039	16,06%	3.419	17,06%	3.084	16,10%	3.130	15,85%
Malattie dell'occhio e degli annessi oculari (H00-H59)	19	0,10%	20	0,10%	17	0,09%	12	0,06%
Malattie dell'orecchio e dell'apofisi mastoide (H60-H95)	3.143	16,61%	2.694	13,45%	2.208	11,53%	2.029	10,28%
Malattie del sistema circolatorio (I00-I99)	146	0,77%	109	0,54%	85	0,44%	73	0,37%
Malattie del sistema respiratorio (J00-J99)	1.387	7,33%	1.364	6,81%	1.246	6,51%	1.336	6,77%
Malattie dell'apparato digerente (K00-K93)	3	0,02%	5	0,02%	4	0,02%	3	0,02%
Malattie della cute e del tessuto sottocutaneo (L00-L99)	397	2,10%	361	1,80%	299	1,56%	286	1,45%
Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo (M00-M99)	9.452	49,94%	10.824	54,02%	11.086	57,88%	11.742	59,47%
Malattie dell'apparato genitourinario (N00-N99)	1	0,01%	1	0,00%	0	0,00%	1	0,01%
Sintomi, segni e risultati anormali di esami clinici e di laboratorio non classificati altrove (R00-R99)	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Traumatismi, avvelenamenti ed alcune altre conseguenze di cause esterne (S00-T98)	6	0,03%	2	0,01%	1	0,01%	1	0,01%
Ancora da determinare	99	0,52%	16	0,08%	12	0,06%	20	0,10%
Totale	18.925	100,00%	20.037	100,00%	19.153	100,00%	19.745	100,00%

Ad ogni buon fine, come richiesto dalla Commissione di Esperti, si allegano alcuni *fac-simile* di verbali (verbale di accertamento/contestazione illecito amministrativo, ingiunzione di pagamento sanzione, questionario pre ispettivo, verbale di accesso, ecc.).

ALLEGATI

1. Rapporto del Governo italiano sulla Convenzione n. 170 - anno 2010;
2. D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 del 2008 e s.m.i. (Testo Unico sulla salute e sicurezza);
3. Decreto Interministeriale (D.I.) del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 27 maggio 2011;
4. Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 6 agosto 2012;
5. Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 luglio 2014;
6. Lettera circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 30 giugno 2011;

7. Documento tecnico della Commissione Consultiva Permanente per la salute e sicurezza del lavoro (2012);
8. Regolamento REACH (CE) n. 1907/2006;
9. Regolamento CLP (CE) 1272/2008;
10. Regolamento (UE) n. 453/2010;
11. DM del 22 novembre 2007;
12. Legge del 6 aprile 2007, n. 46;
13. Decreto 16 gennaio 2015 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
14. Criteri e strumenti per la valutazione e la gestione del rischio chimico (28 novembre 2012);
15. D.lgs. 65/2003;
16. Accordo Stato-Regioni 29 ottobre 2009;
17. D.lgs. 14 settembre 2009, n. 133;
18. D.lgs. n. 186/2011;
19. Copie di verbali d'ispezione;
20. Elenco delle organizzazioni datoriali e sindacali cui è stato inviato il presente rapporto.

Il presente rapporto è stato inviato alle organizzazioni datoriali e sindacali di cui all'elenco allegato.